

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]

[REDACTED]
tra

ATTORE

e

S.P.A.

CONVENUTA

Oggi 18.03.2021 innanzi al dott. [REDACTED] subentrato al precedente Giudice in data 9.12.2020 quale assegnatario della causa, è aperto il presente verbale d'udienza.

Sono comparsi l'Avv. Florido Fratini per l'attore e l'Avv. [REDACTED] in sostituzione di [REDACTED] per la convenuta.

Dopo breve discussione orale ordinata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., durante la quale le parti illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni cui si riportano,

Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che i difensori rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.

Alle ore 14:30, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata allo stesso, della quale viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott. [REDACTED] in funzione di Giudice Unico, all'udienza del 18.03.2021 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.409/2018 R.G.Affari Civili

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Florido Fratini presso il cui studio in Orvieto, piazza XXIX Marzo n. 24 elegge domicilio come da procura speciale unita all'atto di citazione.

-attore

E

S.P.A. (cod. fisc. e P. IVA. [REDACTED]), in persona del procuratore speciale Dott. [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla busta di deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta, dagli [REDACTED] e dall'[REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in [REDACTED]

-convenuta

Oggetto: contratti bancari (deposito bancario etc)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 18.3.2021 le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale.

PER L'ATTORE: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Terni, contrariis reiectis, accertare le causali in premessa: a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di intermediazione finanziaria tra l'esponente e la [REDACTED] spa, per l'effetto condannare la [REDACTED] spa alla restituzione di quanto versato dall'attore per l'acquisto in data 30.4.2012, 8.1.2013 e 26.11.2014 delle azioni [REDACTED] scpa e l'attore a restituire i titoli alla [REDACTED] spa; b) in via subordinata rispetto al punto a), accertare e dichiarare la

nullità dei singoli contratti di investimento del 30.4.2012, 8.1.2013 e 26.11.2014 stipulati dall'esponente con spa, per l'effetto condannare la spa alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti e l'attore a restituire i titoli alla spa; c) in via subordinata rispetto ai punti a-b), accertare il dolo determinante da parte della consistito negli artifizii e raggiri posti in essere da quest'ultima tali da indurre in errore l'attore, per l'effetto annullare i contratti di investimento 30.4.2012, 8.1.2013 e 26.11.2014 e condannare la spa alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti e l'attore a restituire i titoli alla spa; d) in via subordinata rispetto ai punti a-b-c, accertare il grave inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1 TUF consistito nelle carenze ed inesattezze informative sui titoli acquistati dall'attore e per l'effetto risolvere il/i contratto/i di intermediazione/investimento con restituzione delle somme da quest'ultimo versato per l'acquisto e restituzione delle azioni alla ; e) in via subordinata rispetto ai punti a-b-c, accertare il grave inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1 TUF consistito nella mancata valutazione di adeguatezza/appropriatezza al cliente dell'investimento proposto e per l'effetto risolvere il/i contratto/i di intermediazione/investimento con restituzione delle somme da quest'ultimo versate per l'acquisto e restituzione delle azioni alla ; e) in via subordinata rispetto ai punti a-b-c-d), accertare il grave inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1bis TUF consistito nella mancata segnalazione da parte dell'intermediario del conflitto di interessi tra quest'ultimo e la banca emittente i titoli (BPB) e per l'effetto risolvere il/i contratto/i con restituzione delle somme da quest'ultimo versate per l'acquisto e restituzione delle azioni alla ; f) in via subordinata rispetto ai punti a-b-c-d-e) accertare il grave inadempimento di in relazione all'ordine di vendita dei titoli effettuato in data 2.3.2016 dall'attore, per l'effetto condannare la al risarcimento danni per l'importo corrispondente al valore dei titoli; g) in relazione ai punti c-d-e-f condannare l'intermediario alla corresponsione degli interessi compensativi e moratori, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da liquidarsi anche in via equitativa".

PER LA CONVENUTA: "Nel merito, in via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di nullità del contratto quadro di investimento formulata dal sig. [redacted] per le ragioni esposte in atti. Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere sussistente un qualsivoglia inadempimento in capo a [redacted] - tenuto conto dell'effettivo esborso sostenuto dal sig. [redacted] in relazione agli investimenti oggetto di censura - escludere ovvero comunque ridurre significativamente l'ammontare del risarcimento in ragione del grave concorso di colpa del sig. [redacted] ai sensi dell'art. 1227 c.c., e, in ogni caso, in ragione del valore attuale dei titoli azionari [redacted] tuttora di proprietà del sig. [redacted], nonché dei dividendi già percepiti da quest'ultimo, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, ferma in ogni caso la restituzione dei titoli azionari BPB per cui è causa in favore di [redacted]".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] s.p.a. Riferiva parte attrice di essere un artigiano-imbianchino, piccolo risparmiatore, correntista da molti anni presso la [redacted] fil. di [redacted] che in data 30.4.2012 dietro "pressing" da parte del personale della [redacted] di [redacted] acquistava n.300 azioni, della Banca Popolare di Bari per € 2.820,00 descritti come premio fedeltà e per entrare nella compagine sociale della banca con rendimenti individuali, senza essere informato sui rischi e sull'adeguatezza al profilo del cliente; che in data 8.1.2013 sottoscriveva l'aumento del capitale, acquistando 95 azioni BPB e ne prenotava altre 95 azioni BPB e 95 azioni subordinate per un controvalore di € 2.488,20 senza essere informato sui rischi insiti nei titoli, sottoscrivendo una liberatoria riguardante il livello di concentrazione BPB nel suo portafoglio; che, in data 26.11.2014, acquistava n.154 azioni BPB (controvalore € 1.378,30), prenotava n.1183 azioni BPB (controvalore € 10.587,85), n.1337 obbligazioni subordinate (controvalore €8.022,00); che alla fine del mese di febbraio 2016 l'attore chiedeva la restituzione del denaro per acquistare una piattaforma aerea necessaria al suo lavoro, ma la banca gli suggeriva di prendere un prestito che il [redacted] rifiutava e che, quindi, dovette sottoscrivere una richiesta di conversione delle

obbligazioni subordinate in azioni per procedere alla vendita; che, in data 2.3.2016, [REDACTED] ordinava la vendita di tutto il pacchetto di titoli pari a n.1901 azioni BPB (controvalore € 18.116,50) rimaste invendute con un deprezzamento del 21% circa e di n. 8022 obbligazioni BPB (controvalore € 8.241,80) andate vendute con restituzione del controvalore; che il contratto quadro era nullo per mancanza della forma scritta, che i contratti di investimento avevano la sua sola firma e non quella del intermediario finanziario, che il tutto era avvenuto con violazione del dovere di trasparenza e di informazione al cliente, di cui all'art. 21 T.U.F., in ordine all'acquisizione della banca Tercas e all'aumento del capitale BPB, al comportamento della [REDACTED] intermediario che, rassicurando sulla stabilità del prezzo collocava le azioni ad una clientela non professionale tacendo sui rischi e indicando circostanze non corrette sulla loro immediata liquidabilità e portabilità, nonché in merito alla situazione di conflitto di interessi in cui versava la Banca e che, con riguardo alla vendita delle azioni impartita dall'attore, la Banca avrebbe peraltro omesso di rispettare l'ordine cronologico, così determinando un ingiusto vantaggio in favore di altri soci e in danno della controparte.

Si costituiva la [REDACTED] s.p.a. contestando tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto. Deducava, parte convenuta, che il [REDACTED] aveva sottoscritto, fin dal 22 febbraio 2006, un contratto quadro di intermediazione finanziaria, con ricevimento del Documento sui rischi generali degli investimenti cui ne seguiva la sottoscrizione, in data 5 dicembre 2011, di ulteriore contratto quadro unitamente al documento recante gli "obiettivi di investimento" e sottoscrizione di un ulteriore questionario MiFID; che in pari data, nell'ambito del predetto Contratto Quadro del 5 dicembre 2011, [REDACTED] mediante la sottoscrizione di un'apposita "Domanda di sottoscrizione azioni", aveva formalizzato la propria richiesta di "essere ammesso a Socio della Banca Popolare di Bari", confermando di "conoscere ed accettare le disposizioni contenute nello Statuto sociale e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di Socio", e conferendo contestualmente alla Banca un ordine di acquisto avente ad oggetto n. 300 azioni BPB; che, in data 8 gennaio 2013, il [REDACTED] aveva sottoscritto la scheda di adesione all'"Offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato «Banca Popolare di Bari 7% 2013-2018 convertibile subordinato con facoltà di rimborso in azioni»"; che, sottoscrivendo la predetta scheda di adesione, il [REDACTED] aveva richiesto di poter esercitare il proprio diritto di opzione avente ad oggetto complessivamente n. 48 azioni BPB e n. 48 obbligazioni BPB convertibili, così come il proprio diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2441 c.c., richiedendo la sottoscrizione di ulteriori n. 95 azioni BPB e n. 95 obbligazioni BPB convertibili; che, nell'aprile 2013, il [REDACTED] aveva ricevuto in assegnazione, a titolo gratuito, ulteriori n. 8 azioni BPB; che, con comunicazione in data 3 settembre 2014, la BPB aveva informato l'attore di aver esercitato l'opzione di riscatto anticipato del prestito obbligazionario subordinato denominato "Banca Popolare di Bari 7% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" e, per l'effetto, il [REDACTED] era divenuto titolare di ulteriori 134 azioni BPB; che, in data 26 novembre 2014, il [REDACTED] mediante sottoscrizione di un'apposita scheda di adesione all'offerta in opzione di azioni e obbligazioni BPB, aveva confermato di voler acquistare ulteriori n. 1.337 azioni BPB e n. 1.337 obbligazioni subordinate BPB; che, in data 1 gennaio 2018, il [REDACTED] aveva ricevuto in assegnazione, a titolo gratuito, ulteriori n. 102 azioni BPB; che per effetto dei predetti acquisti, l'attore era divenuto titolare complessivamente di n. 2.003 azioni BPB; che, a seguito del perfezionamento di ciascuna delle operazioni di investimento in esame, la Banca aveva sempre puntualmente trasmesso, presso il domicilio del proprio cliente, le note informative relative agli acquisti posti in essere dall'attore oltre la copia degli estratti conto titoli; che l'attore aveva conservato nel proprio portafoglio titoli, per diversi anni, gli strumenti finanziari acquistati senza sollevare nei confronti della Banca contestazioni di alcun tipo e percependo regolarmente i relativi frutti; che, in data 3 marzo 2016, il [REDACTED] aveva impartito un ordine di vendita dell'intero pacchetto azionario BPB al prezzo di Euro 9,53 per azione; che, con lettera in data 26 aprile 2016, la Banca aveva comunicato al [REDACTED] che, in pari data, l'Assemblea dei soci di BPB aveva deliberato il nuovo prezzo unitario delle azioni BPB, fissandolo ad Euro 7,50, invitando al contempo l'odierno attore a rivolgersi alla propria agenzia di riferimento, al fine di confermare l'ordine di vendita precedentemente impartito e consentire così alla

Banca di dare esecuzione allo stesso; che il [REDACTED] aveva, tuttavia, ommesso di confermare il predetto ordine di vendita al nuovo prezzo unitario fissato dall'Assemblea dei Soci; conseguentemente l'ordine precedentemente impartito dall'odierno attore era stato annullato in conformità a quanto previsto dal Regolamento del sistema di negoziazione stesso; che, con comunicazione in data 30 novembre 2016, il [REDACTED] aveva proposto reclamo nei confronti della Banca, chiedendo il riacquisto delle azioni da parte della banca cui la CRO riscontrava negativamente; che, con comunicazione in data 20 giugno 2017, la Banca aveva fornito al [REDACTED] un aggiornamento in merito alle modalità di esecuzione degli ordini di vendita dei titoli BPB, informandolo in particolare del fatto che, a partire dal 30 giugno 2017, la Banca sarebbe stata ammessa a negoziare le proprie azioni sul sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Hi-MTF Sim S.p.A.; che, in tale occasione, la Banca aveva altresì comunicato all'odierno attore che, "al fine di agevolare il passaggio al nuovo Mercato [Hi-MTF] e di facilitare [...] la trasmissione del Suo precedente Ordine di vendita", quest'ultima avrebbe dovuto rinnovare l'ordine precedentemente impartito recandosi presso la propria Filiale CRO; che la Banca aveva altresì specificatamente evidenziato che "qualora non eseguito entro 60 giorni da tale data, l'Ordine perde efficacia, rendendo necessario rivolgersi alla Filiale di riferimento per procedere a impartire un nuovo Ordine, qualora sia interessato"; che, in data 26 settembre 2017, il [REDACTED] aveva impartito un nuovo ordine di vendita sul mercato Hi-MTF avente ad oggetto l'intero pacchetto azionario BPB in proprio possesso; che, in data 24 novembre 2017, era scaduto il periodo di validità di tale disposizione di vendita di complessive n. 1.901 azioni BPB, il che ne aveva determinato la caducazione ai sensi del relativo regolamento; che ciò nonostante, il [REDACTED] aveva ommesso di impartire qualsivoglia ulteriore ordine di vendita, sicché allo stato la Banca non aveva potuto autonomamente procedere alla vendita di tali titoli azionari.

La domanda attorea è parzialmente fondata, per quanto di ragione.

Va premesso che, in materia di responsabilità nei contratti d'intermediazione mobiliare, l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento ed a provare il nesso di causalità, mentre grava sull'intermediario l'onere di avere agito con la specifica diligenza richiesta, in applicazione del principio espresso dalla Suprema corte con la sentenza n.13533/01 e come d'altronde previsto all'art.23, co.6, del T.U.F. Va, altresì, premesso che il diritto dell'attore non è prescritto poichè l'azione giudiziale è stata iniziata tempestivamente; infatti, a fronte dell'acquisto del 30.4.2012 dei primi titoli per cui è causa, come ammesso dalla stessa convenuta, la notificazione dell'atto di citazione è datata 7.2.2018 entro il termine prescrizione decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale riguardante i contratti relativi alla prestazione di servizi e non il contratto quadro.

Segnatamente quest'ultimo, va subito respinta l'eccezione della sua nullità in quanto prodotto agli atti ben due volte, oltre ad essere stati debitamente sottoscritti dall'attore.

E' incontestato che l'attore, dopo aver acquistato in data 30.4.2012 n.300 azioni, della Banca Popolare di Bari per € 2.820,00, in data 8.1.2013 aveva partecipato all'aumento di capitale, acquistando 95 azioni BPB e prenotandone altre 95 azioni BPB e 95 azioni subordinate per un controvalore di € 2.488,20; detta operazione si ripeteva in data 26.11.2014 allorché l'attore acquistava n.154 azioni BPB (controvalore € 1.378,30), prenotava n.1183 azioni BPB (controvalore € 10.587,85), n.1337 obbligazioni subordinate (controvalore €8.022,00); quando il 2.3.2016 l'attore ordinò la vendita di tutto il pacchetto dei titoli, lo stesso consisteva in n. 1901 azioni BPB (controvalore € 18.116,50) e da n. 8022 obbligazioni BPB 6,5% (controvalore € 8.241,0).

E' stato dimostrato che [REDACTED] aveva ricevuto rassicurazioni da parte della Banca intermediaria circa l'alienabilità dei predetti titoli. Infatti la teste [REDACTED] dipendente della banca, ha precisato che "per quanto riguarda la possibilità di smobilizzo del capitale investito nelle predette azioni, pur non ricordando con precisione i colloqui con il [REDACTED] non escludo di avergli detto che si poteva smobilizzare il capitale in qualsiasi momento, perché statisticamente, all'epoca, si trattava di azioni che venivano rivendute entro il termine di 90 gg" ... "io penso di aver detto....che le azioni statisticamente venivano rivendute entro tre mesi...". A questo primo elemento di iniziale rassicurazione nei confronti dell'investitore, poi non mantenuto nei fatti, essendo incontestato che nel febbraio del 2016 l'attore rifiutava il

suggerimento della banca di richiedere un prestito in luogo della restituzione del denaro, ne segue l'altro in ordine all'investimento proposto negli anni 2012 e 2014, connotato dalla sicurezza e senza alcun rischio; detta circostanza è stata dimostrata tramite l'escussione del teste [REDACTED] per la quale "anche in Banca quando andavo i funzionari mi dicevano che l'investimento era sicurissimo; io chiedevo loro se poteva riprendere i soldi quando gli fossero serviti e loro rispondevano che poteva farlo quando voleva", inoltre la stessa teste ha precisato "si è vero l'ho sentito anche io dai funzionari della Banca", confermando il capitolo 7) della memoria ex art 183, 6 co, n.2 c.p.c. dell'attore circa le rassicurazioni date al [REDACTED] sia sulla solidità dell'istituto di credito sia che il prezzo delle azioni non potesse scendere, perché non condizionato dalle oscillazioni del mercato e che le stesse fossero facilmente ricollocabili; la suddetta teste appare attendibile, pur essendo madre dell'attore, giacché non contraddetta dall'altro teste [REDACTED], anch'egli dipendente della banca, che ha ammesso "in linea di massima io dicevo che l'istituto era solido e che quindi le azioni erano improbabile che scendessero", anche se ha precisato "era una azione non quotata a rischio medio", circostanza probabilmente non riferita al [REDACTED] in ragione del fatto che per lo stesso teste "di sfuggita ricordo il signor [REDACTED] e non sono certo di essere stato io a vendere le azioni".

Ne deriva che gli obblighi informativi in merito ai titoli venduti non possono essere ricavati solamente dalla varia e copiosa documentazione consegnata al [REDACTED] - consistente in prospetti informativi, scheda di adesione per azionisti, comunicazioni CRO per superamento soglia di concentrazione, etc. - , ma devono essere forniti anche oralmente sempre all'atto dell'acquisto dei titoli e ciò in ossequio alla previsione del Regolamento Consob 11522/98. La Banca non ha chiesto di provare (se non in modo generico che le azioni *de quibus* fossero azioni non quotate su un mercato regolamentato) e non ha provato di aver dato una informativa chiara e trasparente, per cui le negoziazioni erano inadeguate per tipologia ed oggetto, senza dare una informativa specifica sulla illiquidità dei titoli tale da aver potuto consentire al [REDACTED] la valutazione sulla adeguatezza dell'investimento, nella considerazione che detta illiquidità, tipica dei mercati non regolamentati, non è una caratteristica ordinaria dei titoli azionari. Né risulta che la banca abbia assicurato che l'attore avesse tutti gli elementi necessari per assumere una scelta di investimento consapevole, libera ed autodeterminante, obiettivo primario della normativa del settore finanziario; al riguardo, i questionari MIFID prodotti riportano clausole di stile o indeterminate formule standard la cui mera indicazione non può costituire la presa di consapevolezza da parte del [REDACTED] come la pregressa conoscenza dei titoli azionari e la loro distinzione da altri titoli di investimento, e senza che detti questionari possano costituire motivo di giusta e congrua valorizzazione del profilo di investitore del [REDACTED] sì da poterlo qualificare come un investitore professionale - qualifica, in ogni caso, esplicitamente esclusa dall'evidenza della pag. 2, lett. L della "Scheda di adesione per azionisti che non siano portatori di titoli subordinati", sub doc. 10 del fascicolo della convenuta, dove si dichiara di " non essere un investitore professionale" -, attesa l'insufficienza che l'informazione avvenga in modo formale; al riguardo, interviene l'orientamento della Suprema corte per il quale "In tema di intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente su modulo sottoscritto predisposto dall'intermediario, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito dal medesimo intermediario e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo." (cass. ord. n. 18122/2020).

Pertanto, non risulta, poiché la conoscenza era importante per l'effettuazione di consapevoli scelte di investimenti, che il [REDACTED] avesse ben compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che il suddetto investimento comportava, giacché trattavasi di azione quotata a rischio medio (cfr. doc. 25 del fascicolo della convenuta) mentre dalle risultanze testimoniali anzidette si evidenzia la prospettata improbabilità della perdita azionaria e che, contraddittoriamente, non fossero azioni a rischio medio (cfr. surriferita deposizione del teste [REDACTED]).

La convenuta avrebbe dovuto provare, per potersi ritenere adempiuto l'obbligo informativo previsto, di aver fornito all'investitore una conoscenza effettiva del prodotto venduto e della sua natura -

circostanza insoluta attesa anche come la incontestata *brochure*, consegnata al [redacted] (cfr. doc. 29 del fascicolo dell'attore) seduca un dubbioso investitore per come predisposta -, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione soggettiva e patrimoniale del cliente, sì da aver messo l'attore nella condizione di poter comprendere le caratteristiche dell'operazione proposta e di potergli consentire di orientarsi nella scelta di un prodotto finanziario consono alle proprie personali esigenze ed al profilo di rischio prescelto; al riguardo, sintomatica è la forte presenza di titoli obbligazionari (n.8022) presenti nel suo portafoglio, indicanti una scelta di investimenti cauta e non speculativa, che evidenzia come il [redacted] non fosse un soggetto conoscitore dell'esattezza delle operazioni di borsa nelle quali si stava introducendo, in ragione anche del suo profilo di piccolo risparmiatore il cui reddito principale derivava dalla sua attività artigianale di imbianchino.

Quindi, la condotta complessivamente tenuta dalla Banca nella vicenda in esame è stata contraria a quanto stabilito dall'art. 29 del Regolamento Consob del 1998, non avendo la banca provato di aver adottato la particolare diligenza, correttezza e completezza di informativa ed autorizzazione richiesta dalla legge e dalla unanime giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17340/08) e che nella gestione di queste operazioni, siano stati violati obblighi informativi rilevanti, il principio di adeguatezza fra le azioni vendute e il profilo di rischio effettivo dell'acquirente.

Risulta *in re ipsa* la prova del nesso causale tra la condotta della banca ed il danno derivato all'attore, perché è lo stesso compimento della complessiva operazione finanziaria che non avrebbe dovuto aver luogo.

Non si ravvisa concorso di colpa dell'attore giacché la banca ha dato corso ad operazioni di alto rischio in violazione degli obblighi informativi senza che il [redacted] rientrasse nella categoria di investitore professionale o qualificato, come sopra evidenziato, e senza che il medesimo tenesse un comportamento anomalo in ragione dell'affidamento incolpevole che aveva riposto nella professionalità dell'istituto bancario (cfr. cass. n.9892/2016).

Va, quindi, dichiarata la nullità dei contratti di investimento del 30.4.2012, 8.1.2013 e 26.11.2014 stipulati tra [redacted] e la [redacted] spa con condanna di quest'ultima a restituire all'attore quanto versato ovvero € 18.116,50 quale controvalore di n. 1901 azioni BPB, da cui andranno detratti i dividendi corrisposti pari ad €. 70,22 (come emerge dal documento sub.4) del fascicolo della convenuta), per un totale di €18.046,28.

L'attore è, comunque, tenuto alla restituzione dei titoli oggetto di causa in favore della convenuta. Deve essere riconosciuto, al controvalore monetario del danno patrimoniale subito, anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso a criteri presuntivi ed equitativi e da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, dai singoli pagamenti, al tasso legale dell'anno di volta in volta considerato (cfr. Cass. S.U., n. 1712/1995), oltre gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Priva di ogni fondamento giuridico è la domanda risarcitoria avanzata dall'attore giacché generica e non dimostrata, atteso anche l'orientamento della Suprema corte per il quale "*il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa"*" (cass. ord. n. 29206/2019). Al riguardo la generica certificazione medica allegata non è allo stato direttamente correlabile con gli avvenimenti per cui è causa, considerato anche che il primo certificato medico presentato dall'attore reca la data del 14 febbraio 2016, mentre questi ha posto in vendita per la prima volta le azioni BPB nel marzo 2016, e dalla cui anamnesi si rileva che l'ipertensione arteriosa lieve, sofferta dall'attore, durava da circa un anno.

Spese compensate nella misura di 1/2 stante la parziale soccombenza reciproca su un capo della domanda oltre ad aver agito con eccezioni rivelatesi infondate, liquidate d'ufficio in mancanza della nota spese, come in dispositivo secondo i parametri indicati nell'art.4, co.1 del D.M. n.55/2014 (valori

medi relativi al terzo scaglione)

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott. [REDACTED] in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea:

- dichiara la nullità dei contratti di investimento del 30.4.2012, 8.1.2013 e 26.11.2014;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore di €. 18.046,28 oltre la rivalutazione monetaria e agli interessi legali come indicato in motivazione;
- dichiara parte attrice tenuta alla restituzione alla convenuta dei titoli oggetto di causa;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite nella restante misura pari ad €. 2.417,5.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene, immediatamente depositata in cancelleria.

Terni, 18 marzo 2021

Il GOP
[REDACTED]